

DICHIARAZIONE IVA 2019 – NUOVE MODALITÀ DETERMINAZIONE SALDO IVA A CREDITO

Cari colleghi, in merito alla nuova modalità di determinazione dell'importo del saldo IVA a credito di cui al rigo VL33 della dichiarazione annuale IVA 2019, nel Tavolo tecnico intrattenuto con l'Agenzia delle entrate abbiamo prontamente rappresentato che, a seguito dell'introduzione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, i versamenti periodici vengono recuperati con la procedura della liquidazione automatica ex art. 54-*bis* del DPR 633/1972 e che i dati risultanti da quest'ultima procedura si considerano come dichiarati dal contribuente, per cui è da ritenersi corretto considerarli nell'importo del saldo IVA a credito della dichiarazione annuale, anche alla luce dell'immutato quadro normativo dall'anno scorso ad oggi sullo specifico punto. Ciò nonostante, è da ritenersi ormai del tutto improbabile una modifica del modello IVA nel senso da noi auspicato.

Stiamo cercando di far "ravvedere" l'Agenzia per il prossimo anno, anche se non è da escludere un intervento normativo da parte del legislatore finalizzato a confermare la versione attuale del modello IVA. In ogni caso, è chiaro che nella prossima dichiarazione IVA saranno previsti appositi righi per gestire il credito IVA che si ricostituirà a seguito di versamenti eseguiti successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA 2019.

In particolare, in caso di versamento effettuato a seguito del ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato ex art. 54-*bis* del DPR n. 633/1972, l'ammontare versato dovrà essere indicato in un apposito campo della dichiarazione Iva relativa all'anno 2019 (modello Iva 2020). Il conseguente credito sarà assimilato a un credito Iva maturato nell'anno 2019, quindi confluirà nel quadro VX e potrà essere fruito secondo le modalità ordinarie.

Al fine di anticipare l'utilizzo del credito IVA che scaturirà dai versamenti, dovuti per l'anno 2018, ma effettuati successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale avvalendosi del ravvedimento operoso, è comunque possibile presentare una dichiarazione IVA integrativa a favore per l'anno 2018 (lo stesso dovrebbe essere possibile per i versamenti effettuati in base alle comunicazioni ex art. 54-*bis* del DPR n. 633/1972, ma probabilmente in tal caso si potranno generare comunicazioni di irregolarità che poi dovranno essere opportunamente gestite al fine del loro annullamento).

Al riguardo, si ricorda che il maggior credito emergente dall'integrativa a favore potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, se la stessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (c.d. integrativa a favore entro l'anno).

Nel caso in cui l'integrativa venga trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (c.d. integrativa a favore oltre l'anno), il maggior credito potrà, invece, essere utilizzato in compensazione solo per il pagamento di debiti sorti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione dell'integrativa a favore.

È appena il caso di precisare che per l'utilizzo del credito in compensazione, la dichiarazione integrativa, ricorrendone i presupposti, dovrà essere debitamente corredata del visto di conformità.